



CerPedia

IL PORTALE RSE PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO

Le comunità energetiche





LE COMUNITÀ ENERGETICHE

Una comunità energetica è un'entità giuridica a scopo non prevalentemente di lucro, composta da membri che collaborano per produrre, consumare, condividere e vendere energia. Il suo obiettivo principale è creare vantaggi ambientali, sociali ed economici sia ai partecipanti che al territorio in cui opera. Le comunità energetiche possono essere **rinnovabili** o **cittadine**.

Comunità Energetiche Rinnovabili

La Comunità Energetica Rinnovabile (**CER**) è un'entità giuridica autonoma basata sulla partecipazione aperta e volontaria dei suoi membri. Può produrre energia elettrica e termica utilizzando esclusivamente fonti rinnovabili situate in prossimità degli impianti di generazione della comunità. Il suo obiettivo primario è generare benefici ambientali, economici e sociali per i membri e le aree locali in cui opera. Per costituire una **CER** devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:

1. I membri devono essere titolari di punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato;
2. Gli impianti di produzione devono essere alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili e avere potenza per singolo impianto non superiore a 1 MW.
3. Gli impianti di generazione e le utenze di consumo devono afferire alla stessa cabina primaria;
4. I membri della possono essere persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore, di protezione ambientale e le amministrazioni pubbliche contenute nell'elenco ISTAT previsto dalla legge 196/09 (art. 1 comma 3).
5. Nel rispetto delle finalità riportate al punto 4 e della legislazione in vigore, una comunità energetica rinnovabile oltre a produrre energia elettrica e termica, può promuovere interventi integrati di domotica, di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri, assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità (nel rispetto della regolazione di riferimento - [link](#)).
6. La partecipazione alla configurazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale per le imprese private;
7. Possono aderire a una CER tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.



La CER si configura come soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo della configurazione spetta esclusivamente ai membri della comunità.

Comunità Energetiche Cittadine

La Comunità Energetica di Cittadini (CEC) si distingue per l'assenza dei principi di autonomia e prossimità. È orientata a produrre e gestire energia esclusivamente elettrica, che può essere generata sia da fonti rinnovabili che da fonti fossili. Le CEC hanno la possibilità di operare come veri e propri distributori, assumendo il ruolo di proprietari o gestore della rete di distribuzione. A differenza delle CER, le CEC non hanno vincoli sulla forma giuridica e possono configurarsi anche come piccole o medie imprese, ampliando così le modalità di partecipazione e gestione.



CONFIGURAZIONI AFFERENTI ALLA CLASSE	FONTI DI GENERAZIONE	TIPOLOGIA DI UTENTI	REFERENTE
comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (art. 31, dlgs.199/21)	Rinnovabili (*)	clienti finali, produttori. Gli impianti possono essere gestiti da soggetti diversi dalla comunità, purché in relazione all'energia immessa, gli impianti di produzione siano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità	Cliente finale o legale rappresentante
comunità energetica dei cittadini (art. 3, comma 3, dlgs. 210/21)	Tutte		

(*) impianti di produzione entrati in esercizio dopo il 15 dicembre 2021 o già annessi a comunità energetiche ai sensi della Legge 8/2020. Sono ammessi anche impianti di produzione entrati in esercizio prima del 15 dicembre 2021 purché la loro potenza non superi il 30% del totale complessivo della comunità.

Riferimenti

- Direttiva (UE) 2019/944 del parlamento europeo e del consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione): [link](#)
- Direttiva (UE) 2018/2001 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione): [link](#)
- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili ([GU Serie Generale n.285 del 30-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 42](#))

- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 - Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. (21G00233) ([GU Serie Generale n.294 del 11-12-2021](#))
 - Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la regolazione dell'autoconsumo diffuso: [link](#)
 - Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la regolazione dell'autoconsumo diffuso: [link](#)
 - Decreto incentivi CACER: [link](#)
 - Le regole operative del GSE: [link](#)
 - Informazioni utili: [link](#)